

Articolo 2

1. Una derrata alimentare può essere commercializzata solo se accompagnata da una dicitura o marca come previsto dall'articolo 1, paragrafo 1.

2. Tuttavia, il paragrafo 1 non si applica:

- a) ai prodotti agricoli venduti o consegnati dal produttore a centri di deposito, di condizionamento o d'imballaggio, o avviati dall'azienda agricola verso organizzazioni di produttori;
- b) quando, sui luoghi di vendita al consumatore finale, le derrate alimentari non sono confezionate, o sono confezionate su richiesta dell'acquirente, o sono confezionate ai fini della loro vendita immediata.

Articolo 3

Le diciture o marche di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono determinate e apposte sotto la responsabilità del produttore, fabbricante o condizionatore della derrata alimentare di cui trattasi, o del primo venditore stabilito all'interno della Comunità. Esse sono precedute dalla lettera «L», salvo nel caso in cui si distinguono chiaramente dalle altre diciture o marche d'etichettatura.

Articolo 4

Quando le derrate alimentari sono confezionate, le diciture o marche di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e al-

l'occorrenza la lettera «L», figurano sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta che ad esse si accompagna.

Esse figurano, in tutti i casi in evidenza e in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibili e indelebili.

Articolo 5

Quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano nell'etichettatura, le diciture o marche di cui all'articolo 1, paragrafo 1 possono non accompagnare la derrata alimentare, purché la data indichi chiaramente e nell'ordine almeno il giorno e il mese.

Articolo 6

Il commercio dei prodotti conformi al presente regolamento è ammesso a decorrere dal 1° novembre 1987.

Il commercio dei prodotti non conformi al presente regolamento è vietato a decorrere dal 1° novembre 1988.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Modifiche alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari per quanto concerne il regime particolare applicabile alle piccole e medie imprese ⁽¹⁾

COM(87) 524 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio in virtù dell'articolo 149, terzo comma del trattato CEE)

(87/C 310/03)

LA COMMISSIONE MODIFICA LA SUA PROPOSTA NEL MODO SEGUENTE:

L'articolo 1 è così modificato:

- a) all'articolo 24, paragrafo 6, lettera a) la cifra «150 000» è sostituita da «200 000».
- b) Il testo del paragrafo 6, lettera e) dell'articolo 24 è sostituito dal testo seguente:
«Il soggetto passivo deve presentare una dichiarazione almeno una volta all'anno, fermo restando che ogni

Stato membro deve adoperarsi per far coincidere la data della sua presentazione con quella degli obblighi che incombono allo stesso contribuente a titolo delle imposte dirette».

- c) Tra i paragrafi 6 e 7 è inserito il seguente paragrafo 6 bis,

«6 bis. I soggetti passivi che possono beneficiare del regime semplificato possono optare per il regime normale d'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.»

(¹) GU n. C 272 del 28. 10. 1986, pag. 12.